

COMUNE DI VEJANO
PROVINCIA DI VITERBO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO
IDRICO**

Approvato con deliberazione C.C.n.3 del 30.01.2004.
Esecutivo a far data 01.01.2004.

Fito IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GUIDO DI NAPOLI

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Vejano è gestito in economia. La concessione e distribuzione dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dal contratto di concessione e dalle Leggi vigenti in materia.

ART. 2 - COSTRUZIONE DELLA RETE NEL SUOLO PUBBLICO

Di norma la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata. Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo elaborato secondo direttive fornite di volta in volta dall'Ufficio Tecnico sul tipo dei materiali, dimensionamento, scarichi, sfiumi automatici, contatori, tipi di rinterri su condotte, ripristini stradali ecc..
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la sorveglianza del personale dell'ufficio Tecnico;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.
- 5) Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.
- 6) Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico esclusi gli allacci privati, rientrano, ope legis, nella piena proprietà e disponibilità del Comune sin dal momento della loro realizzazione.

ART. 3 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, facenti parte della rete idrica comunale, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà le tubazioni dell'impianto dalla condotta principale comunale fino agli apparecchi di utilizzazione.

ART. 4 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli interventi di manutenzione e riparazione degli impianti sono di competenza esclusiva dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 5 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

ART. 6 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Il comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato ed autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori o altre necessità inderogabili, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

ART. 7 - PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche di tipo A (abitazioni civili) ed utenze non domestiche. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 8 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinche non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti l'ufficio Tecnico dietro richiesta è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, verrà applicata una sanzione compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 750,00 a seconda della gravità del danno stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico oltre all'eventuale risarcimento del danno cagionato.

ART. 9 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART.10 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ART. 11 - FONTANE PUBBLICHE

Le fontane pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo. Tuttavia l'amministrazione comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio o da una particolare siccità, tali da imporre o consigliare una limitazione del consumo dell'acqua.

E' vietato:

- a) attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore a 30 litri;
- b) attingere acqua o derivare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne ecc. oppure per riempire grossi recipienti;
- c) attingere o derivare acqua per usi non domestici come per innaffiare orti, giardini, lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili ecc.

ART. 12 - BOCHE SPECIALI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere istallate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;
- c) bocche per lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;
- d) Dalle bocche installate per l'innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

ART. 13 - INSTALLAZIONI DI CONTATORI

Le fontane di cui agli articoli precedenti, di norma non necessitano di contatore.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, l'Ufficio Tecnico ne potrà disporre l'installazione.

ART. 14 - SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE

Sono "forniture di uso pubblico" i seguenti servizi:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

TITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

ART. 15 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

ART. 16 - FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia dell'Ufficio Tecnico. Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art.3.

ART. 17 - NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURA

Per ottenere nuovi allacci gli interessati dovranno presentare apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda dovrà essere sottoscritta: dal proprietario o, in caso di comproprietà da tutti i proprietari e dovrà essere corredata dalla autorizzazione di allaccio per lo scarico delle acque reflue nelle fognature. In seguito la domanda dell'utente dovrà essere vista dall'Ufficio Tributi previo il pagamento dei diritti di allaccio all'acqua e dei diritti di segreteria.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente siano soddisfatte le prescrizioni igieniche ed urbanistiche del caso.

CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI

ART. 18 - INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTORE ESTERNE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate:

non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogni, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 19 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistie a sostanze strane.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 20 - IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli uffici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio Tecnico il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 21 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

ART. 22 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

L'Ufficio Tecnico si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico su segnalazione del personale incaricato del servizio potrà sospendere la fornitura fin tanto che l'utente non abbia regolarizzato la posizione e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi contrattuali.

ART. 23 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla condotta principale comunale fino al rubinetto (escluso sul contatore d'acqua) sono fatte esclusivamente dal Comune.

Per gli interventi in proprietà privata le opere idrauliche, gli scavi, i rinterrati ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo, reinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

ART. 24 - MODIFICHE

L'Ufficio Tecnico può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che intendano necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni dell'utente e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti. In caso di inadempienza il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà applicare la sanzione di cui all'art. 50.

ART. 25 - GUASTI NEGLI APPARECCHI

L'utente ha l'obbligo di ben custodire e proteggere dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti, salvo il caso di dolo altrui. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune.

L'utente ha l'obbligo di controllare il regolare funzionamento del contatore con periodicità almeno mensile a decorrere dalla data di installazione dello stesso, comunicando esclusivamente per iscritto eventuali guasti o malfunzionamenti riscontrati.

La mancanza di comunicazione iscritta fa presumere il regolare funzionamento dello stesso.

L'utente è comunque tenuto a dare comunicazione iscritta dei guasti o malfunzionamenti, ogniqualvolta ne venga a conoscenza.

I contatori devono essere esclusivamente installati e sostituiti dal Comune pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 50.

CAPO TERZO - CONTATORI

ART. 26 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Comune che provvederà alla fornitura agli utenti in relazione alla natura della concessione. I contatori sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

ART. 27 - POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno essere collocati all'esterno in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione: tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con l'incaricato del servizio. A valle e a monte del contatore dovranno essere collocati, a cura ed a spese dell'utente 2 rubinetti di arresto. Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale, a spese dell'utente. Gli allacci dalla condotta principale dovranno essere muniti di apposita saracinesca (rubinetto d'arresto). L'utente potrà fare installare dopo il proprio contatore un riduttore di pressione a proprie spese. Tutti i contatori saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'incaricato del servizio. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Se l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere sospesa la sospensione dell'erogazione.

ART. 28 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro, con diramazioni separate.
E' severamente vietato riunire, dopo i singoli contatori, varie utenze.
Ogni utenza fornita per una determinata unità immobiliare, potrà servire solo quella per la quale e stata richiesta l'utenza in origine.

ART. 29 - CUSTODIA DEI CONTATORI - SOLO

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne lo sportello della nicchia. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
Le quote annue di nolo sono stabilite dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo in base alla normativa vigente.

ART. 30 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

L'utente può chiedere verifiche, che devono essere effettuate per iscritto, sul regolare funzionamento del contatore. La verifica è gratuita salvo quanto disposto dal successivo comma. Qualora con la verifica si riscontri il funzionamento regolare del contatore, con una tolleranza massima del 5%, l'utente è tenuto alla corresponsione delle spese di verifica per un importo determinato di € 50,00.
Il versamento a carico dell'utente può essere effettuato con versamento diretto al C.C. comunale.

ART. 31 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI - DIVIETO

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'Ufficio Tecnico ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.
Ogni manomissione o spostamento non autorizzato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 del presente Regolamento.

CAPO QUARTO - CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 32 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Il titolare della concessione è colui che ne ha fatto richiesta (di norma il proprietario dell'immobile).
In quei casi in cui l'immobile sia stato ceduto in locazione, occorrerà presentare il relativo contratto ed effettuare un versamento a titolo di anticipazione sui consumi di € 100,00 che verranno restituiti al momento della cessazione del contratto di fornitura all'affittuario.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 33 - CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le utenze di nuova installazione: solo dopo che saranno stati autorizzati dall'Amministrazione Comunale e prima dell'installazione dei contatori.
- b) per le utenze già realizzate (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI

Prima della stipula del contratto, gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria comunale:

- a) a titolo di diritti di allaccio (nuova utenza) all'acquedotto la somma di € 62,00;
- b) per i subingressi la somma di € 25,00

Le spese per la concessione di acqua per cantieri edili è così suddivisa:

- diritti di allaccio € 62,00;
- anticipo consumi € 150,00.

ART. 35 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata formale disdetta al Comune.

Qualora non si verifici subingresso, dovranno essere apposti al contatore i sigilli di blocco entro 30 giorni dalla disdetta.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 36 - USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico ed alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

ART. 37 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI

La quantità di acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi a cura del Comune di suoi incaricati, con periodicità semestrale.

Essendo l'acqua concessa in misura giornaliera, il Comune può, qualora si renda necessario, provvedere ad effettuare letture straordinarie, in particolare durante la stagione estiva. La periodicità stabilita per la lettura non deve comunque intendersi di rigore, ma soltanto in modo indicativo.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'utente l'autolettura del proprio contatore, tramite cartolina da inviare recapitare al domicilio dell'utente al quale è fatto obbligo ritornare al soggetto gestore, tempestivamente, la cartolina portante la lettura del contatore.

Nel caso di contatori ricadenti all'interno della proprietà dell'utente, il mancato funzionamento dei contatori stessi, l'illeggibilità, l'impossibilità ad effettuare la lettura per continua irreperibilità dell'utente, la mancata effettuazione dell'autolettura non dà diritto ad indennità di qualsiasi sorta e il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime tre letture regolari effettuate o dai consumi storici dell'utente o in mancanza di essi, in base alla spettanza annua minima della II eccedenza aumentata del doppio, salvo conguaglio nei casi in cui la lettura possa essere in seguito effettuata.

La ripetuta impossibilità di leggere tali contatori dà facoltà al Comune di imporre lo spostamento dei contatori all'esterno della proprietà, al fine di rendere possibile la lettura degli stessi, con obbligo per l'utente di effettuare a sue spese l'affaccio alla presa esterna.

ART. 38 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI E TARIFFE

In conformità a quanto previsto per legge, le categorie di utenza e le relative tariffe vengono così suddivise:

CONTRATTO "uso domestico residenti":

1^ Fascia (utenze fino a n.2 componenti il nucleo familiare)

- tariffa agevolata da mc 0 a mc 90
- tariffa base da mc 91 a mc 135
- tariffa I eccedenza da mc 136 a mc 180
- tariffa II eccedenza da mc 181 a mc 200
- tariffa III eccedenza oltre mc 200

CONTRATTO "uso domestico residenti":

2^ Fascia (utenze da n. 3 a n.4 componenti il nucleo familiare)

- tariffa agevolata da mc 0 a mc 135
- tariffa base da mc 136 a mc 180
- tariffa I eccedenza da mc 181 a mc 210
- tariffa II eccedenza da mc 211 a mc 240
- tariffa III eccedenza oltre mc 240

CONTRATTO "uso domestico residenti":

3^ Fascia (utenze da n.5 e oltre componenti il nucleo familiare)

- tariffa agevolata da mc 0 a mc 180
- tariffa base da mc 181 a mc 270
- tariffa I eccedenza da mc 271 a mc 300
- tariffa II eccedenza da mc 301 a mc 350
- tariffa III eccedenza oltre mc 350

CONTRATTO "uso domestico non residenti":

tariffa base da mc 0 a mc 130
tariffa I eccedenza da mc 131 a mc 160
tariffa II eccedenza da mc 161 a mc 200
tariffa III eccedenza oltre mc 200

CONTRATTO "uso non domestico" (cantine/magazzini/garage):

tariffa base da mc 0 a mc 55
tariffa I eccedenza da mc 56 a mc 90
tariffa II eccedenza da mc 91 a mc 120
tariffa III eccedenza oltre mc 120

CONTRATTO "uso orti e giardini":

tariffa base da mc 0 a mc 100
tariffa I eccedenza da mc 101 a mc 130
tariffa II eccedenza da mc 131 a mc 160
tariffa III eccedenza oltre mc 160

CONTRATTO "uso commerciale/industriale/artigianale/agricolo/zootecnico":

tariffa base da mc 0 a mc 90
tariffa I eccedenza da mc 91 a mc 120
tariffa II eccedenza da mc 121 a mc 150
tariffa III eccedenza oltre mc 150

CONTRATTO "bar/ristorante":

tariffa base da mc 0 a mc 180
tariffa I eccedenza da mc 181 a mc 210
tariffa II eccedenza da mc 211 a mc 240
tariffa III eccedenza oltre mc 240

CONTRATTO "uso edilizio": (tariffa giornaliera)

tariffa base da mc 0 a mc 1
tariffa I eccedenza da mc 1 a mc 1,5
tariffa II eccedenza da mc 1,5 a mc 2
tariffa III eccedenza oltre mc 2

Le tariffe del servizio idrico vengono determinate ogni anno dall'organo competente entro il termine previsto dalla legge.

ART. 39 AGEVOLAZIONI- ESENZIONI

Non sono previste agevolazioni né esenzioni. In casi particolari, potrà essere concessa, previa richiesta e parere favorevole dell'assistente sociale, una ulteriore rateizzazione rispetto a quelle già previste dall'art. 44.

ART. 40 - RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

In caso di inadempienza nei pagamenti, il Comune potrà sospendere l'erogazione del servizio, previo preavviso di gg.60 notificato all'interessato, con recupero di tutti i crediti senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

ART. 41 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE

L'utente deve preservare da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione di sua proprietà come definita dall'art. 4.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati ed è tenuto a sostenere le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 42 - PORTATA GARANTITA

Gli impianti di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione della condotta comunale. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Comune ha facoltà di inserire nella rete idrica comunale un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni di portata del contatore, commisurato alle massime prestazioni.

ART.43 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente all'Ufficio Tecnico le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART. 44 - PAGAMENTO DEI CONSUMI

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in rate stabilite dal responsabile del servizio finanziario, non inferiori a due, negli appositi avvisi di pagamento. E' consentito il pagamento in unica soluzione.

ART. 45 - RIPRISTINO DELLE UTENZE

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, maggiorati degli interessi legali vigenti calcolati fino al giorno del pagamento, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto per le azioni svolte dal Comune.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ART. 46 - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:
dovranno risultare da apposito contratto;
non potranno mai essere fatte a forfait;
dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento;

ART. 47 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

ART. 48 - LE CONCESSIONI DI ACQUA PER CANTIERI EDILI

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

ART. 49 - CESSAZIONI DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine o e con la presentazione della disdetta.
La trasformazione dell'utenza per altro uso darà luogo alla procedura di allaccio trattandosi di nuova utenza, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore.

TITOLO QUINTO

SANZIONI

ART. 50 - PRELIEVI ABUSIVI

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.
Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata in misura variabile da € 500,00 a € 1.500,00.
Nel caso che l'utente continuando ad utilizzare l'acqua non abbia provveduto al pagamento delle penali di cui sopra, ed il consumo dell'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici, si

provvederà, previa notifica, al distacco dell'acqua con segnalazione all'autorità giudiziaria per l'accertamento dell'eventuale reato.

ART. 51 - CONTESTAZIONI DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dal personale comunale o incaricato che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

ART. 52 - USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'

Al Sindaco o ad altra autorità competente e riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART.2 - COSTRUZIONE DELLA RETE NEL SUOLO PUBBLICO
- ART.3 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI
- ART.4 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART.5 - TIPO DI FORNITURA
- ART.6 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE
- ART.7 - PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE
- ART.8 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE
- ART.9 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

TITOLO SECONDO - FORNITURE PER USO PUBBLICO

- ART.10 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO
- ART.11 - FONTANE PUBBLICHE
- ART.12 - BOCHE SPECIALI
- ART.13 - INSTALLAZIONI DI CONTATORI
- ART.14 - SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE

TITOLO TERZO - FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONE PER L'ALLACCIO

- ART.15 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE
- ART.16 - FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE
- ART.17 - NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURA

CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI

- ART.18 - INSTALLAZIONI DELLE CONDUTTURE ESTERNE
- ART.19 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI
- ART.20 - IMPIANTI DI POMPAGGIO
- ART.21 - SERBATOI
- ART.22 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI
- ART.23 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE
- ART.24 - MODIFICHE
- ART.25 - GUASTI NEGLI APPARECCHI

CAPO TERZO - CONTATORI

- ART.26 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE
- ART.27 - POSIZIONE DEI CONTATORI
- ART.28 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE
- ART.29 - CUSTODIA DEI CONTATORI - NOLO
- ART.30 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE
- ART.31 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI: DIVIETO

CAPO QUARTO – CONTRATTI DI FORNITURA
ART.32 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE
ART.33 – CONTRATTO DI UTENZA
ART.34 – SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI
ART.35 – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA
ART.36 – USO DELL'ACQUA
ART.37 – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – LETTURA DEI CONTATORI
ART.38 – TIPOLOGIE CONTRATTUALI E TARIFFE
ART.39 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
ART.40 – RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI
ART.41 – RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE
ART.42 – PORTATA GARANTITA
ART.43 – PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'
ART.44 – PAGAMENTO DEI CONSUMI
ART.45 – RIPRISTINO DELLE UTENZE

TITOLO QUARTO – CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE
ART.46 – CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE
ART.47 – TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE
ART.48 – LE CONCESSIONI DI ACQUA PER CANTIERI EDILI
ART.49 – CESSAZIONI DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE

TITOLO QUINTO – SANZIONI
ART.50 – PRELIEVI ABUSIVI
ART.51 – CONTESTAZIONI DELLE INFRAZIONI
ART.52 USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'